



Pescara, 09/06/2026

Comune di Pescara – Sindaco  
Comune di Pescara – assessore all'ambiente  
Comune di Pescara – ufficio bonifiche  
ARPA Abruzzo  
Polizia provinciale di Pescara  
ASL di Pescara  
Regione Abruzzo – servizio bonifiche  
Regione Abruzzo – servizio V.I.A.

**OGGETTO: Lotto 1 “Stralcio 1C Parco Centrale” del Sito PE900089\_EX AREA DI RISULTA – osservazione a seguito dei pareri di Arpa e ASL – violazioni D.lgs.152/2006, rischi patrimoniali e altro**

A seguito delle informazioni contenute nei pareri Arpa e ASL segnaliamo quanto segue.

### **1)Interpello Ministero sui progetti di MISP**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel 2022 ha chiarito alcuni aspetti fondamentali sul ricorso alle MISP. Per comodità lo allegiamo integralmente.

#### **1A)Sugli aspetti economici**

Scrive testualmente il Ministero:

*“a) può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito, con la dovuta specificazione che l'analisi costi- benefici **non può essere parametrata sulla base delle disponibilità economiche del soggetto obbligato**, ma deve essere ancorata alla oggettiva impossibilità, da valutare caso per caso, a seguito di idonea istruttoria tecnica, di addivenire alla bonifica della matrice contaminata;”*. (neretto nostro, ndr).

Aggiunge inoltre: *“Rispetto ai principi sopra elencati, appare evidente, come ha osservato Codesta Provincia, come il Legislatore abbia assegnato alla MISP, che si configura come un intervento di mero confinamento della contaminazione, **un ruolo di “extrema ratio”**, cui è possibile ricorrere solo una volta verificata la concreta impossibilità, in base ai criteri poc'anzi richiamati, di optare per interventi di bonifica, che portano al reale ed effettivo risanamento dell'area contaminata.”*.

Nel PFTE di cui qui si discute, rispetto alle indicazioni interpretative ministeriali:

- manca completamente l'analisi delle opzioni (come già osservato in relazione alle norme generali sulle norme regolanti la stesura dei PFTE);
- non vi è alcuna analisi costi/benefici (pure considerando i costi di futuri trattamenti delle acque);
- non vi è alcuna analisi sull'oggettiva impossibilità tecnica di addivenire alla rimozione dei rifiuti; anzi, è vero il contrario, in quanto, come già osservato, vi è l'ammissione di tale possibilità (operata in alcuni punti fino a 5 metri di profondità così come realizzata nei lotti vicini 1A e 1B) di rimuovere il materiale;
- l'intera proposta contenuta del PFTE è parametrata sulla base delle disponibilità economiche al contrario di quanto indicato dal Ministero.

#### *1B) Sugli aspetti tecnici del confinamento*

L'ARPA nel suo parere tecnico conferma quanto da noi sollevato circa l'inesistenza di strati impermeabili al di sotto dei materiali (rifiuti; riporti e terreni contaminati) che si dovrebbero isolare (scrive testualmente ARPA *“Relativamente alle palancole si prende atto del loro ruolo di conterminazione laterale del rifiuto, ma in ragione delle stratigrafie dei sondaggi si segnala che alla profondità di 5 metri dal p.c. non sono presenti in modo ubiquitario litologie impermeabili nelle quali ammorsare le palancole. **L'intervento non avrà quindi l'effetto di isolare il rifiuto dalle acque sotterranee.**”*, neretto nostro, ndr).

Infatti, il **D.lgs.152/2006 impone nelle MISP il completo isolamento** con barriere fisiche (come vedremo, di origine antropica o naturale) dei materiali.

Ricorda infatti il Ministero che una MISP: *“deve garantire l'isolamento (letteralmente traducibile nella completa separazione sia orizzontale che verticale) della/e matrice/i ambientale/i contaminata/e (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque sotterranee) dalle matrici limitrofe. Tale isolamento deve essere definitivo (quindi non temporaneo/provisorio ma conclusivo e persistente nel tempo) ed idoneo a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza (in altri termini la massima protezione) per le persone e per l'ambiente “*

Scrive inoltre che deve essere *“previsto il completo marginamento su tutti i lati della matrice compromessa, con la precisazione che tale isolamento può anche essere costituito da elementi naturali.”*

Infine chiarisce definitivamente e in maniera inequivocabile che *“Alla luce delle superiori considerazioni, deve rappresentarsi che **i progetti di MISP che si basino su valutazioni di non trasportabilità della contaminazione o di altra natura, e che prevedano una separazione tra matrici incompleta, non idonea a garantire l'isolamento effettivo della/e matrice/i interessata/e, da attuarsi in aree ad accesso indiscriminato e destinate ad utilizzi diversificati, comprese attività ricreative e lavorative, non possano ritenersi ammissibili.**”* (neretto nostro, ndr).

Pertanto, tenendo pure conto della fattibilità tecnica della rimozione (al contrario di altri casi pure, avvenuti in provincia, dove l'esistenza di grandi infrastrutture e impedimenti oggettivi di tipo materiale, come, a mero titolo di esempio, la presenza di fondazioni di grandi infrastrutture oppure l'esistenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dalla rimozione, cose che certamente non si possono applicare al caso di specie) e dell'obbligo di individuare il responsabile della contaminazione/abbandono di rifiuti, comporterebbe una palese e frontale violazione del D.lgs.152/2006.

## **2)Obbligo di approvazione dell'analisi di rischio prima dell'approvazione del progetto di bonifica**

La Conferenza dei Servizi è convocata in applicazione dell'art.242, commi 4 (analisi di rischio) e 7 (progetto di bonifica), del D.lgs. 152/2006.

Nel suo parere ARPA solleva pesanti critiche al documento di analisi dei rischi (ad esempio, si stigmatizza che *“non viene rivalutata l'esposizione ai vapori indoor della falda per i recettori off site”*), pervenendo ad un parere negativo.

Però allo stesso tempo restituisce parere favorevole sull'ipotesi progettuale suggerendo di modificare l'analisi di rischio in corso d'opera.

Tale modo di procedere costituirebbe, se approvato dalla conferenza dei servizi, una palese e inequivocabile violazione dell'art.242 che prevede l'approvazione del progetto di bonifica esclusivamente DOPO l'approvazione dell'analisi di rischio (o al massimo contestualmente). In ogni caso l'analisi di rischio non può essere successiva all'approvazione del progetto di bonifica, costituendone i presupposti.

## **3)Sui rischi patrimoniali del comune di Pescara**

Abbiamo ulteriormente approfondito la tematica già oggetto di nostre osservazioni e non possiamo che ribadire, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione Civile, quanto sia centrale l'individuazione del Responsabile della Contaminazione nella vicenda, prima che si proceda a scelte definitive.

Ciò in quanto al Responsabile della Contaminazione deve essere imposta la rimozione dei rifiuti nel suolo rinvenuti nel sito inquinato, potendo, ad esempio, iscrivere direttamente a ruolo le somme spese dall'ente pubblico in caso di inadempimento di obblighi di rimozione. Cosa non possibile qualora sia stato pretermessa l'individuazione del responsabile; in tal caso servirà una causa civile presso il giudice ordinario. Infatti la sentenza della Cassazione Civile n.41436 del 23/12/2021 ha stabilito che *“con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell'inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, di attuazione dello stesso, applicabili “ratione temporis”, nonché delle eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l'ente locale di procedere al recupero delle relative spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile mediante iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme sussiste solo laddove sia stata posta in essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede la preventiva individuazione del responsabile dell'inquinamento e degli interventi necessari, una diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, l'esecuzione degli interventi in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, con riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali (e, in particolare, per quelle relative all'identificazione del responsabile dell'inquinamento e della congruità dell'importo a questi richiesto per il rimborso); nel caso in cui vengano invece effettuati dall'ente locale – a causa dell'urgenza – interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti inquinati senza previa individuazione del responsabile dell'inquinamento e delle opere da eseguire e senza previa diffida ad adempiere al responsabile stesso, non potendo avere luogo l'indicato procedimento amministrativo, si configura una controversia esclusivamente patrimoniale, in relazione all'individuazione del responsabile dell'inquinamento, alla sussistenza dell'urgenza di provvedere da parte dell'ente locale ed alla congruità dei relativi esborsi, il cui accertamento è integralmente riservato alla giurisdizione del giudice ordinario; in tal caso, inoltre, la pretesa di rimborso dei suddetti*

*esborsi non potrà essere iscritta direttamente a ruolo dall'ente, il quale dovrà preventivamente munirsi di idoneo titolo esecutivo".).*

Inoltre, sempre la Cassazione Civile (sentenza 199/2024) ha stabilito che solo le somme già spese dal proprietario non responsabile e non già quelle da spendere in futuro per la bonifica possono essere oggetto di rivalsa, in ciò rendendo, una volta scelta l'opzione della cosiddetta "messa in sicurezza permanente", oltremodo difficoltoso agire per una successiva rimozione dei rifiuti e dei relativi vincoli urbanistici gravanti sul bene di proprietà comunale – vincoli che il comune e i suoi funzionari sono comunque obbligati a provare a cancellare per il buon andamento della pubblica amministrazione e per la tutela del proprio patrimonio - sia perché il responsabile potrebbe contestare la scelta unilaterale fatta dalla pubblica amministrazione e poi i maggiori costi derivanti dalla necessità di smantellare il parco qualora esso venga nel frattempo realizzato, sia perché, in caso di inadempimento, comunque il Comune dovrebbe anticipare le spese.

Inoltre, con l'approvazione del PFTE di cui qui si discute, anche le possibili (diremmo certe) azioni previste sulla falda, siano esse di semplice monitoraggio sia di rimozione dei contaminanti, oggi non definite ma potenzialmente estremamente onerose, resterebbero a carico del comune fino alla conclusione delle procedure di rivalsa. Tutte attività che invece devono essere da subito messe in carico al Responsabile della Contaminazione.

#### **4)Approfondimento sul ruolo dei rifiuti nella contaminazione**

Viste le indagini effettuate, appare a nostro avviso incauto sostenere la non correlazione (almeno allo stato attuale) o la correlazione parziale tra rifiuti e stato di contaminazione delle altre matrici, come, in maniera peraltro dubitativa, affermato dai redattori dell'Analisi di Rischio (*"Mettendo a sistema le informazioni derivanti dalla cessione e i risultati delle acque sotterranee si è accertata la scarsa significatività della correlazione almeno a scala locale"*; è anche vero che la parola "scarsa" non equivale a nulla), come richiamato anche da ARPA (*"Tali rifiuti, sottoposti a test di cessione hanno evidenziato concentrazioni nell'eluato non conformi ai limiti riportati nell'allegato 3 al D.M. del 05/02/98 esclusivamente per il parametro COD (oltre al Nichel nel campione S13 1,8-2,2) e non conformi alle CSC per le acque sotterranee per sporadici metalli quali Arsenico, Piombo e Rame. I consulenti di parte segnalano una scarsa correlazione a scala locale con lo stato di qualità delle acque sotterranee."*).

Come minimo appare necessario un approfondimento del ruolo, anche per il passato, di questi rifiuti sulla contaminazione delle diverse matrici, terreni e acque sotterranee.

Questo perché il corretto inquadramento di tali rifiuti nell'ambito dello stato di contaminazione del sito potrebbe avere conseguenze anche sul procedimento amministrativo, in quanto l'eventuale accertamento dell'estraneità (totale, non "scarsa") dei rifiuti allo stato di contaminazione della matrici potrebbe:

**a)**determinare l'assoggettamento degli stessi agli obblighi di cui all'art.192 del D.lgs.152/2006 (e relativo potere di ordinanza sindacale);

**b)**determinare, in caso di ricorso alla MISIP nonostante le criticità sopra evidenziate (a nostro avviso comunque palesemente ostative), la necessità di assoggettare la stessa alle stesse procedure autorizzative delle discariche (e dei relativi criteri localizzativi).

A tal proposito si richiama la risposta del MISE all'interpello della Regione Veneto del 20/08/2024 (punti 1 e 4). Si noti che il Ministero differenzia la risposta sulla base dell'effetto dei rifiuti sulle altre matrici (*"Nella prima ipotesi, ovvero nel caso di sito potenzialmente contaminato e/o contaminato **per effetto dei rifiuti,...."**; in caso contrario non si applica il Titolo V del D.lgs.152/2006).*

In caso di permanenza dell'incertezza anche a seguito degli approfondimenti che qui suggeriamo, ad avviso delle scriventi associazioni, per la questione di cui al punto 4a), onde evitare contenziosi in futuro sulle competenze amministrative nell'ambito di questioni del valore di milioni di euro, potrebbe essere utile un ulteriore interpello al MISE.

Per le due Associazioni:

Augusto De Sanctis

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'A. De Sanctis', with a stylized initial 'A' and a flourish at the end.

**Per contatti: Ass. Acqua Bene Comune APS, via Romanello da Forlì n.18 – 00176  
Roma.  
Cell. 3683188739**